



Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 18/01/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012 N. 26, ARTICOLI 36 E 38: ADEMPIMENTI.

Il Presidente Stefano Caldoro,

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", all'articolo 32, comma 3, tra l'altro, dispone che nelle Aree Contigue alle Aree Naturali Protette, le Regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia soltanto per i residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua;
- b. la legge 11.2.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 14, comma 3, dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'Agricoltura provvede in merito alla determinazione degli indici di densità venatoria minima per ciascun Ambito Territoriale di Caccia;
- c. la legge regionale del 9.8.2012 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania", pubblicata sul BURC n. 42 del 13/8/2012:
 - i. all'art. 36, comma 2, dispone, tra l'altro, che la Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, applica con cadenza triennale l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito di caccia in rapporto alla propria estensione territoriale.
 - ii. all'art.38, comma 1, lettera c) stabilisce che le Province determinano il numero, minimo e massimo, dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore e territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale ricavato sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente in conformità all'indice di cui al comma 2 dell'articolo 36;

PRESO ATTO del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 gennaio 1993, in cui è stato determinato l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, comma 3, della L. 157/1992, per ogni ambito territoriale di caccia, pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore;

DATO ATTO della deliberazione n. 269 del 12.6.2012, con cui sono state emanate disposizioni in merito alla determinazione del Territorio Agro Silvo Pastorale di ciascun Ambito Territoriale di Caccia della Campania;

RITENUTO pertanto:

- a. in conformità alle disposizioni dell'articolo 36, comma 2, della L. R. 26/2012, di dover applicare, per ciascun A.T.C. della Campania, in rapporto alla propria estensione territoriale, l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, comma 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, come definito nel citato D.M. 30.1.1993, pari a 0,0526 cacciatori/ettaro;
- b. che l'applicazione di tale indice possa essere tacitamente rinnovata con frequenza triennale in conseguenza del presente provvedimento, fino a modifica dell'indice da parte del Ministero o all' intervento di specifiche variazioni della normativa;
- c. che il Territorio Utile alla Caccia (T.U.C), di cui. all'art. 38, comma 1, lettera c L.R.26/2012, debba essere determinato mediante sottrazione delle superfici in cui la fauna è preservata dall'attività venatoria, dalla superficie del Territorio Agro Silvo pastorale (T.A.S.P.) calcolata come stabilito con D.G.R. 269/2012;
- d. che, al fine di perfezionare gli adempimenti di cui alla norma citata al punto precedente (articolo 38, comma 1, lettera c della L.R.26/2012), le province

- debbano provvedere entro il 31 marzo di ciascun anno, alla trasmissione al Settore regionale competente per la caccia, dei dati relativi ai tesserini venatori rilasciati ai cacciatori campani dagli Uffici Provinciali e comunali per la precedente annata venatoria;
- e. che successivamente alla comunicazione dei dati il Settore Foreste Caccia e Pesca debba sollecitamente provvedere ad elaborare e rendere ufficiale il *numero medio regionale di cacciatori residenti per ettaro di T.U.C.*, calcolato come rapporto tra numero complessivo di tesserini rilasciati in regione e superficie regionale utile alla caccia, in ettari;
 - f. che le province, utilizzando i dati di cui ai punti precedenti debbano provvedere alla determinazione del numero massimo e minimo dei cacciatori ammissibili negli A.T.C. di propria competenza, come specificato di seguito:
 - i. il numero massimo di cacciatori ammissibili è dato dal prodotto tra la superficie del Territorio Agro Silvo Pastorale dell'A.T.C. per l'indice di densità venatoria minima, pari a 0,0526;
 - ii. il numero minimo di cacciatori ammissibili è dato dal prodotto tra superficie utile alla caccia dell'A.T.C., in ettari, ed il *numero medio regionale di cacciatori residenti per ettaro di T.U.C.*;
 - g. che, in virtù della specificità derivante dall'applicazione della normativa sulle aree protette citata in premessa:
 - i. il numero massimo dei cacciatori ammissibili nell'A.T.C. delle aree contigue del P.N.C.V.D, equivale al numero totale dei cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, fino al raggiungimento del prodotto tra superficie del T.A.S.P. dell'A.T.C. ed indice di densità venatoria minima, pari a 0,0526, limite massimo non superabile;
 - ii. il numero minimo di cacciatori ammissibili nell'A.T.C. delle aree contigue del P.N.C.V.D. equivale al prodotto tra numero totale di cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, e il quoziente ottenuto dal rapporto tra totale dei cacciatori ammissibili negli A.T.C. di tutto il territorio regionale e totale dei cacciatori residenti in regione;
 - iii. il territorio relativo a detto A.T.C. non deve essere considerato disponibile per l'ammissione di non residenti;

VISTA

- a. la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- b. la legge 11.2.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- c. la legge regionale del 9.8.2012 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania";

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa che si intende approvato ed integralmente riportato nel seguente dispositivo:

1. di applicare per ciascun A.T.C. della Campania, in rapporto alla propria estensione territoriale, l'indice di densità venatoria minima pari a 0.0526 cacciatori/ettaro, come definito nel D.M. Agricoltura 30.1.1993;
2. che l'applicazione di tale indice sia tacitamente rinnovata con frequenza triennale in conseguenza del presente provvedimento, fino a modifica dell'indice da parte del Ministero o all' intervento di specifiche variazioni della normativa;
3. che il Territorio Utile alla Caccia (T.U.C), è determinato mediante sottrazione delle superfici in cui la fauna è preservata dall'attività venatoria, dalla superficie del

Territorio Agro Silvo pastorale (T.A.S.P.) calcolata come stabilito con D.G.R. 269/2012;

4. che le province provvedono entro il 31 marzo di ciascun anno, alla trasmissione al Settore regionale competente per la caccia, dei dati relativi ai tesserini venatori rilasciati ai cacciatori campani dagli Uffici Provinciali e comunali per la precedente annata venatoria;
5. che il Settore regionale competente per la caccia provvede entro 15 giorni dalla data di ricezione dei dati ad elaborare e rendere ufficiale il numero medio regionale di cacciatori residenti per ettaro di T.U.C., calcolato come rapporto tra numero complessivo di tesserini rilasciati in regione e Territorio Regionale Utile alla caccia, in ettari;
6. che le province, provvedono annualmente alla determinazione del numero massimo e minimo dei cacciatori ammissibili negli A.T.C. di propria competenza come specificato di seguito:
 - 6.1 il numero massimo di cacciatori ammissibili è dato dal prodotto tra la superficie del T.A.S.P. dell'A.T.C., in ettari, per 0,0526;
 - 6.2 il numero minimo di cacciatori ammissibili è dato dal prodotto tra superficie utile alla caccia dell'A.T.C., in ettari, ed il numero medio regionale di cacciatori residenti per ettaro di S.U.C.;
7. che, in virtù della specificità derivante dall'applicazione della normativa sulle aree protette citata in premessa,:
 - 7.1 il numero massimo dei cacciatori ammissibili nell'A.T.C. delle aree contigue del P.N.C.V.D, equivale al numero totale dei cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, fino al raggiungimento del prodotto tra superficie del T.A.S.P. dell'A.T.C., in ettari, e 0,0526, che rappresenta il limite massimo non superabile;
 - 7.2 il numero minimo di cacciatori ammissibili nell'A.T.C. delle aree contigue del P.N.C.V.D. equivale al prodotto tra numero totale di cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, e il quoziente ottenuto dal rapporto tra totale dei cacciatori iscrivibili negli A.T.C. di tutto il territorio regionale e totale dei cacciatori residenti in regione;
 - 7.3 il territorio relativo a detto A.T.C. non deve essere considerato disponibile per l'ammissione di non residenti;

Il presente provvedimento sarà trasmesso in copia al Settore regionale competente per la caccia, agli Uffici provinciali competenti per la Caccia; agli A.T.C. della Campania, al B.U.R.C. per la pubblicazione nel primo numero utile